

REGOLAMENTO del 6 dicembre 2011, n. 9

Modifica all'articolo 9 del "Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) emanato con D.P.G.R. n. 626/2003"

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 324 del 01/07/2011;
visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;
considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

EMANA

il seguente Regolamento :

Art. 1 (modifiche all'articolo 9)

1. All'articolo 9 del Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 626 del 22 settembre 2003 convalidato dal Regolamento del Consiglio Regionale n. 3 del 25 marzo 2005, recante Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) il primo capoverso del comma 5 è sostituito come segue: "5. I cacciatori residenti nelle isole o in parchi nazionali e regionali hanno priorità di iscrizione nell'ambito territoriale di caccia comprendente il territorio della propria residenza anagrafica. L'ammissione di altri cacciatori, fino a concorrenza del numero consentito, terrà conto dei seguenti criteri di priorità:";
 - b) al comma 5 la lettera a), è sostituita come segue: "a) cacciatori residenti nella provincia in cui ricade l'area dell'A.T.C. prescelto;"
 - c) il primo capoverso del comma 7 è sostituito come segue: "7. Per la concessione del secondo ambito, i cacciatori residenti nelle isole o in parchi nazionali e regionali hanno priorità di iscrizione nell'ambito territoriale di caccia comprendente il territorio della propria residenza anagrafica, per l'ammissione di altri cacciatori, nel numero massimo consentito dal rispetto dell'indice di densità venatoria, si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:";

- d) al comma 7 la lettera a) è sostituita come segue: “a) cacciatori con residenza anagrafica nella provincia in cui ricade l’area dell’A.T.C. prescelto e residenza venatoria in A.T.C. confinante;”

Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

Riferimenti normativi: Modifica all'articolo 9 del “Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) emanato con D.P.G.R. n. 626/2003”.

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'art. 1.Comma 1, lettere a), b), c), e d).

Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 22 settembre 2003, n. 626: “Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.)”.

Articolo 9: “Procedure per l'ammissione negli A.T.C.”.

“1. Coloro che intendono iscriversi ad un A.T.C. della Campania devono farne richiesta ad una sola provincia entro il 30 novembre dell'anno precedente l'annata venatoria cui si riferisce indicando gli A.T.C. della Campania in ordine di preferenza.

2. La Provincia trasmette all'A.T.C. o agli A.T.C. di propria competenza le domande nel numero precedentemente determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c). Le istanze in soprannumero saranno invece trasmesse all'A.T.C. competente, secondo l'ordine di preferenza indicata dal cacciatore, dandone notizia all'interessato.

3. I termini di presentazione delle domande non si applicano per chi consegue o rinnova la licenza successivamente a tali date.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, concluso l'iter delle iscrizioni come residenza venatoria, ciascun A.T.C., comunica all'interessato l'ammissione.

5. L'ammissione dei cacciatori, nel numero consentito, terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

a) cacciatori residenti nell'area dell'A.T.C.;

b) cacciatori proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell'area dell'A.T.C.;

c) cacciatori residenti in provincia di Napoli nati nell'area dell'A.T.C.;

d) cacciatori residenti in provincia di Napoli;

e) cacciatori residenti nelle altre province della Campania;

f) in base all'anzianità anagrafica del cacciatore che richiede l'iscrizione.

6. L'istanza per l'ammissione in altri A.T.C. senza residenza venatoria vanno prodotte al Comitato di gestione (CO.GE.) dell'A.T.C. prescelto distintamente da quelle presentate per la residenza venatoria e saranno esaminate dai Comitati di Gestione degli A.T.C. dopo l'assegnazione delle residenze venatorie e se si determina capienza nell'ambito dell'indice di densità determinato in precedenza per ciascun ambito.

7. Per la concessione del secondo ambito, nel numero massimo consentito dal rispetto dell'indice di densità venatoria, si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

a) - cacciatori con residenza anagrafica nell'area dell'A.T.C. e residenza venatoria in A.T.C. confinante;

b) - cacciatori proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell'area dell'A.T.C.;

c) - cacciatori nati nell'area dell'A.T.C. e residenti in A.T.C. confinanti;

d) - cacciatori nati nell'area dell'A.T.C. e residenti in provincia di Napoli;

e) - cacciatori residenti in provincia di Napoli;

f) - cacciatori residenti nelle altre province della Campania;

g) - in base all'anzianità anagrafica del cacciatore che richiede l'iscrizione.

8. L'istanza per l'ammissione in A.T.C. come residenza venatoria va formulata alla Amministrazione provinciale sul modello unico per tutti gli A.T.C. (allegato 1) mentre quella per il secondo ambito (art. 14, comma 5, L. n. 157/1992 e art. 36, comma 2, L.R. n. 8/1996) va prodotta al CO.GE. dell'A.T.C. prescelto secondo il modello unico predisposto (allegato 2).

9. Entro il 31 maggio ogni A.T.C. comunica agli interessati le ammissioni non ascrivibili alla residenza venatoria dandone notizia anche ai rispettivi A.T.C. di residenza venatoria.
10. Le istanze difformi sono considerate non valide ed annullate d'ufficio senza obbligo di darne comunicazione all'interessato.
11. Il mancato accoglimento della domanda, escluso il caso di cui al comma precedente, deve essere motivato e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente se ravvisa violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento.
12. La Provincia deve dare risposta entro sessanta giorni a decorrere dalla data di conclusione dell'iter delle istanze per l'assegnazione della residenza venatoria e ciò al fine di salvaguardare il rispetto dell'indice di densità venatoria.
13. Gli elenchi definitivi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., redatti in ordine alfabetico e distinti a seconda che siano a titolo di residenza venatoria o come secondo A.T.C., sono trasmessi a tutti i comitati di gestione ed alla Regione Campania entro il 30 giugno di ogni anno.
14. Per i cacciatori la cui residenza venatoria coincide con la residenza anagrafica, negli anni successivi alla prima iscrizione, con l'acquisizione perciò della residenza venatoria, la richiesta di ammissione si intende reiterata se l'interessato versa la quota di ammissione e ne informa la Provincia entro il mese di gennaio.
15. In, ogni A.T.C. va riservata una quota del 5% della disponibilità complessiva a cacciatori non residenti in Campania.
16. I posti non attribuiti per tale riserva vanno assegnati a richiedenti altrimenti esclusi.
17. In ogni A.T.C. va riservata una percentuale dello 0,5% della disponibilità complessiva per iscrizioni giornaliere, la quota di partecipazione economica per l'ammissione sarà stabilita in misura non inferiore al 30% di quella individuata ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera d), della L.R. 10 aprile 1996, n. 8".

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 9 del regolamento regionale: “Nuovo regolamento per la gestione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.)”, così come risulta modificato dal regolamento regionale sopra riportato.

*La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.*

Testo coordinato dell'articolo 9 del regolamento regionale: “Nuovo regolamento per la gestione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.)”.

Art. 9

Procedure per l'ammissione negli A.T.C.

1. Coloro che intendono iscriversi ad un A.T.C. della Campania devono farne richiesta ad una sola provincia entro il 30 novembre dell'anno precedente l'annata venatoria cui si riferisce indicando gli A.T.C. della Campania in ordine di preferenza.
2. La Provincia trasmette all'A.T.C. o agli A.T.C. di propria competenza le domande nel numero precedentemente determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c). Le istanze in soprannumero saranno invece trasmesse all'A.T.C. competente, secondo l'ordine di preferenza indicata dal cacciatore, dandone notizia all'interessato.
3. I termini di presentazione delle domande non si applicano per chi consegue o rinnova la licenza successivamente a tali date.
4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, concluso l'iter delle iscrizioni come residenza venatoria, ciascun A.T.C., comunica all'interessato l'ammissione.
5. *I cacciatori residenti nelle isole o in parchi nazionali e regionali hanno priorità di iscrizione nell'ambito territoriale di caccia comprendente il territorio della propria residenza anagrafica. L'ammissione di altri cacciatori, fino a concorrenza del numero consentito, terrà conto dei seguenti criteri di priorità:*
 - a) *cacciatori residenti nella provincia in cui ricade l'area dell'A.T.C. prescelto;*
 - b) *cacciatori proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell'area dell'A.T.C.;*
 - c) *cacciatori residenti in provincia di Napoli nati nell'area dell'A.T.C.;*
 - d) *cacciatori residenti in provincia di Napoli;*
 - e) *cacciatori residenti nelle altre province della Campania;*
 - f) *in base all'anzianità anagrafica del cacciatore che richiede l'iscrizione.*
6. L'istanza per l'ammissione in altri A.T.C. senza residenza venatoria vanno prodotte al Comitato di Gestione (CO.GE.) dell'A.T.C. prescelto distintamente da quelle presentate per la residenza venatoria e saranno esaminate dai Comitati di Gestione degli A.T.C. dopo l'assegnazione delle residenze venatorie e se si determina capienza nell'ambito dell'indice di densità determinato in precedenza per ciascun Ambito.
7. *Per la concessione del secondo ambito, i cacciatori residenti nelle isole o in parchi nazionali e regionali hanno priorità di iscrizione nell'ambito territoriale di caccia comprendente il territorio della propria residenza anagrafica, per l'ammissione di altri cacciatori, nel numero massimo consentito dal rispetto dell'indice di densità venatoria, si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:*
 - a) *cacciatori con residenza anagrafica nella provincia in cui ricade l'area dell'A.T.C. prescelto e residenza venatoria in A.T.C. confinante;*
 - b) *cacciatori proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell'area dell'A.T.C.;*
 - c) *cacciatori nati nell'area dell'A.T.C. e residenti in A.T.C. confinanti;*
 - d) *cacciatori nati nell'area dell'A.T.C. e residenti in provincia di Napoli;*
 - e) *cacciatori residenti in provincia di Napoli;*
 - f) *cacciatori residenti nelle altre province della Campania;*
 - g) *in base all'anzianità anagrafica del cacciatore che richiede l'iscrizione.*

8. L'istanza per l'ammissione in A.T.C. come residenza venatoria va formulata alla Amministrazione Provinciale sul modello unico per tutti gli A.T.C. (allegato 1) mentre quella per il secondo Ambito (art. 14, comma 5, L. 157/92 e art.36, comma 2, L.R.8/96) va prodotta al CO.GE. dell'A.T.C. prescelto secondo il modello unico predisposto (allegato 2).
9. Entro il 31 maggio ogni A.T.C. comunica agli interessati le ammissioni non ascrivibili alla residenza venatoria dandone notizia anche ai rispettivi A.T.C. di residenza venatoria.
10. Le istanze difformi sono considerate non valide ed annullate d'ufficio senza obbligo di dame comunicazione all'interessato.
11. Il mancato accoglimento della domanda, escluso il caso di cui al comma precedente, deve essere motivato e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente se ravvisa violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento.
12. La Provincia deve dare risposta entro sessanta giorni a decorrere dalla data di conclusione dell'iter delle istanze per l'assegnazione della residenza venatoria e ciò al fine di salvaguardare il rispetto dell'indice di densità venatoria.
13. Gli elenchi definitivi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., redatti in ordine alfabetico e distinti a seconda che siano a titolo di residenza venatoria o come secondo A.T.C., sono trasmessi a tutti i comitati di gestione ed alla Regione Campania entro il 30 giugno di ogni anno.
14. Per i cacciatori la cui residenza venatoria coincide con la residenza anagrafica, negli anni successivi alla prima iscrizione, con l'acquisizione perciò della residenza venatoria, la richiesta di ammissione si intende reiterata se l'interessato versa la quota di ammissione e ne informa la provincia entro il mese di gennaio.
15. In, ogni A.T.C. va riservata una quota del 5% della disponibilità complessiva a cacciatori non residenti in Campania.
16. I posti non attribuiti per tale riserva vanno assegnati a richiedenti altrimenti esclusi.
17. In ogni A.T.C. è riservata una percentuale dello 0,5% della disponibilità complessiva per iscrizioni giornaliera; la quota di partecipazione economica per l'ammissione è stabilita in misura non inferiore al 30% di quella individuata ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera d) della L. R. 10 aprile 1996 n. 8.